



COMUNE DI SIRMIONE

Provincia di Brescia

Piazza Virgilio 52 – 25010 Colombare di Sirmione
tel. 030 9909113 – fax 030 9909101

www.comune.sirmione.bs.it

Ufficio Concessioni Amministrative

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- **L.R. 02 Febbraio 2010 n. 6 : Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere .**

INDICE

TITOLO I - MERCATI

- Art. 1 – localizzazione e cadenza dei mercati;
- Art. 2 – dimensionamento ed articolazione merceologica;
- Art. 3 – modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita;
- Art. 4 – regolazione della circolazione veicolare e pedonale;
- Art. 5 – norme in materia di funzionamento e controllo del mercato;
- Art. 6 – ristrutturazione e trasferimento del mercato;
- Art. 7 – assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi;
- Art. 8 – presenze;
- Art. 9 – decadenza e revoca della concessione di posteggio;
- Art. 10 – scambio di posteggio;
- Art. 11 – posteggi isolati;
- Art. 12 – subingresso;
- Art. 13 – posteggi riservati ai produttori agricoli.

TITOLO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 14 – definizione;
- Art. 15 – limitazioni;
- Art. 16 – orari.

TITOLO III – FIERE

- Art. 17 – determinazione delle aree;
- Art. 18 – domanda di concessione posteggio;
- Art. 19 – criteri di assegnazione dei posteggi;
- Art. 20 – assegnazione provvisoria dei posteggi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 21 – norme igienico sanitarie;
- Art. 22 – COSAP;
- Art. 23 – pubblicità dei prezzi;
- Art. 24 – consultazione delle parti sociali;
- Art. 25 – norma generale;
- Art. 26 – sanzioni;
- Art. 27 – rinvio alle disposizioni di legge;
- Art. 28 – abrogazione.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- **Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 .**

TITOLO I

MERCATI

Art. 1 – localizzazione e cadenza dei mercati

Il mercato di Sirmione – Fraz. Lugana, **Piazzale Lido Lugana**, si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio e presso il Comando di Polizia Municipale, con cadenza settimanale, nella giornata del venerdì, per tutto l'anno;

Il mercato di Sirmione – Fraz. Colombare, via Colombare (partendo dall'intersezione di via Garibaldi sino all'intersezione di via Sirmioncino), si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio e presso il Comando di Polizia Municipale, con cadenza settimanale, nella giornata del lunedì, per tutto l'anno;

Il mercato di Sirmione – Largo Goethe, si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio e presso il Comando di Polizia Municipale, con cadenza settimanale, nella giornata del venerdì, per tutto l'anno;

Il mercato di Sirmione, Largo Goethe, area alla sinistra del ponte di accesso al centro storico di Sirmione, si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio e presso il Comando di Polizia Municipale, tutti i giorni della settimana, per tutto l'anno, con gli stessi orari delle attività di commercio al dettaglio di vicinato;

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie, un'ora dopo il termine delle operazioni di vendita.

Art. 2 – dimensionamento ed articolazione merceologica

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata come di seguito specificato:

a) Piazzale dei parcheggi Lido di Lugana :

Il mercato rionale sito in Piazzale Lido di Lugana oggi previsto per 63 postazioni, di cui 3 libere, verrà progressivamente ridotto fino al raggiungimento di n. 45 postazioni.

Tale riduzione avverrà, cancellando i posteggi di coloro i quali avranno ricevuto comunicazione di revoca del proprio posteggio a seguito di assenze non giustificate superiori a quelle previste dal presente regolamento all'art. 9 , oppure per altre violazioni al regolamento stesso.

Una volta raggiunte le 45 postazioni, eventuali altri posteggi liberi saranno assegnati sulla base della normativa vigente e del presente regolamento .

b) Via Colombare (partendo con l'intersezione di via Garibaldi sino all'intersezione di via Sirmioncino):

Il mercato rionale sito in Via Colombare comprende n. 26 postazioni ;

c) Ingresso Centro Storico, al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno dei mercati, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

- 1) **Largo Goethe:** 1 e 2, sono riservati alla vendita di generi alimentari;
Di stabilire che i due operatori avranno l'obbligo, in caso di cessione di azienda e/o ramo di azienda, esclusivamente a favore di mercanti con il medesimo articolo di vendita;
- 2) **Largo Goethe:** 1 è riservato esclusivamente alla vendita di generi alimentari (cocco, angurie e meloni anche a fette, limoni, cedri ed arance, castagne, ecc.);
Di stabilire che l'operatore avrà l'obbligo, in caso di cessione di azienda e/o ramo di azienda, esclusivamente a favore di mercanti con il medesimo articolo di vendita, nel caso specifico solo frutta;

Art. 3 – modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro, gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art. 4 – regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale, la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato.

Art. 5 – norme in materia di funzionamento e controllo del mercato

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati, sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita, dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2.20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.
- In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato;
- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato, perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

Art. 6 – ristrutturazione e trasferimento del mercato

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- al trasferimento dell'intero mercato,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese;
3. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari e non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato, al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Art. 7 – assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazioni di cui all'art. **21 L.R. 6 Febbraio 2010 N. 2, comma 1 e 2**, che vantano il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità, si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

Art. 8 – presenze

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato, procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi, provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato, il responsabile del servizio procederà, altresì, alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato", avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta", ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Art. 9 – decadenza e revoca della concessione di posteggio

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 22 giorni, salvo il caso di assenza per malattia (che dovrà essere giustificata con certificato medico entro e non oltre il giorno del mercato successivo), gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

Art. 10 – scambio di posteggio

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta, va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 11 – posteggi isolati

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal Comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali, mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

Art. 12 – subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. **20 della L.R. 6 Febbraio 2010 n. 2**.

La domanda di reinstestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso **entro 30 giorni**, salvo proroga di ulteriori 30 giorni, in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reinstestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 13 – posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione ed iscritti nello speciale Albo presso la Camera di Commercio I.A.A., sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero 3 posteggi al mercato di Sirmione – Fraz. Lugana e n. 1 posteggio nel mercato di Sirmione – Fraz. Colombare, dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati, vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche in possesso di autorizzazione in forma itinerante per il settore alimentare, che concorrono alle operazioni di spunta.

TITOLO II COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 14 – definizione

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui **all'art. 21 comma 1 L.R. 6 Febbraio 2010, n. 2**, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita, altresì, l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 15 – limitazioni

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora, con l'obbligo di spostarsi di almeno 500 metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

Art. 16 – orari

La fascia oraria da osservare nei mercati sarà stabilita con ordinanza del Sindaco, emessa successivamente all'approvazione del presente Regolamento;

TITOLO III FIERE

Art. 17 – determinazione delle aree

Il Comune determina l'ampiezza delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Art. 18 – domanda di concessione posteggio

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune, almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso Comune, siano previste nell'arco dell'anno più fiere e sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il Comune potrà inoltre, scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

Art. 19 – criteri di assegnazione dei posteggi

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- ❖ maggior numero di presenze effettive;
- ❖ anzianità desunta dal registro imprese;
- ❖ ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 20 – assegnazione provvisoria dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 - norme igienico sanitarie

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

Art. 22 – COSAP

Il Comune, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal Comune, in rata unica al 30.06 di ogni anno, oppure in due rate di eguale importo con scadenza 30.03 e 30.09.

Art. 23 – pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali, devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 24 – consultazione delle parti sociali

In applicazione di quanto previsto **dall'art. 19, comma. 2, L.R. 26 Febbraio 2010 n. 2**, non viene istituita la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche. Qualora dette commissioni non siano istituite, i Comuni sentono obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del comune di Sirmione.

Le associazioni sono obbligatoriamente sentite in relazione alle seguenti questioni:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari, ecc.);
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;

- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

Art. 25 – norma generale

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

Art. 26 – sanzioni

Fermo restando quanto previsto **dall'art. 27 L.R. 2 Febbraio 2010, n. 6** chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta pari ad € 200,00.

Art. 27 – rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla **L.R. n. 6 del 2 Febbraio 2010** ed alle direttive regionali in programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 28 – abrogazione

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
